

LEGGE 3 FEBBRAIO 1963 N. 69

ART. 60 RICORSO AL CONSIGLIO NAZIONALE

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative all'iscrizione o cancellazione dall'Albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli artt. 8, e 16, non hanno effetto sospensivo.

* * *

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 3.2.63 N. 69 (D.P.R. 4.2.1965 N. 115 MODIFICATO CON D.P.R. 3.5.1972 N. 212)

ART. 59 RICORSO AL CONSIGLIO NAZIONALE

Le impugnazioni previste dagli artt. 8, 16, ultimo comma, e 60, primo comma, della legge, escluse quelle proposte dal pubblico ministero, si propongono con ricorso redatto su carta da bollo¹, entro i termini rispettivamente indicati nei suddetti articoli della legge.

I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori.

Nei ricorsi in materia elettorale, di cui agli artt. 8 e 16 della legge, su domanda del ricorrente proposta nel ricorso in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

ART. 60 CONTENUTO DEL RICORSO

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i *motivi* su cui si fonda ed essere corredato:

a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, degli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;

b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;

c) dalla ricevuta del versamento della somma di € 6,71² stabilita dall'art.1 del Decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 261 (D.P.C.M. 21.12.1990, G.U. 31.12.1990 N. 303). Tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal pubblico ministero. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;

d) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Consiglio nazionale.

-
- 1 Qualora il ricorso sia redatto su fogli bianchi, l'obbligo prescritto può essere ottemperato apponendo apposite marche da bollo (non sono valide quelle giudiziarie) ogni 100 righe, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 26.10.1972 e successive modificazioni.
 - 2 Il versamento della somma di € 6,71 può essere effettuato presso il concessionario della riscossione o presso uno sportello bancario o presso uno sportello postale utilizzando il mod. F23. Il codice ufficio da indicare è quello dell'Ufficio del Registro (sez. Bollo) del luogo di residenza; il codice tributo è il 777T.

ART. 61 PRESENTAZIONE, NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEL RICORSO

Il ricorso è presentato o notificato al Consiglio regionale o interregionale che ha emesso la deliberazione impugnata; se ricorrente è il giornalista, all'originale vanno allegate tre copie del ricorso in carta libera.

La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio, che ne rilascia ricevuta.

Nei casi previsti dall'art. 60, primo comma, della legge, la segreteria del Consiglio comunica, senza indugio, con lettera raccomandata, copia del ricorso al pubblico ministero competente, se ricorrente è il giornalista o al giornalista, se ricorrente è il pubblico ministero.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo il pubblico ministero, per i ricorsi in materia disciplinare, e l'interessato, in tutti i casi, possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.

Il Consiglio, decorsi i termini di cui al comma precedente, deve, nei cinque giorni successivi, trasmettere al Consiglio nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonché, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.

* * *

La tassa per i ricorsi presentati al Consiglio Nazionale è fissata, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115 e dell'art. 52 del D.M. 2.2.1973, nella misura di € 281,00, di cui € 31,00 a favore degli Ordini regionali per il rimborso delle spese direttamente sostenute. Pertanto al ricorso devono essere allegati:

- **un assegno circolare non trasferibile dell'importo di € 250,00 intestato al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;**
- **un assegno di € 31,00 intestato al Consiglio regionale o interregionale competente;**
- **copia dello stesso su supporto informatico, eventualmente corredato dalla documentazione in formato elettronico.**